

Delibera 15 settembre 2015, n. 1058

Modifica degli standard minimi per l'offerta formativa pubblica pubblica nell'apprendistato professionalizzante

Allegato 1

Modifiche agli standard minimi per l'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante ai sensi della [Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12](#), "Ordinamento dell'apprendistato", articolo 19, comma 3 e in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni „Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99" del 20 febbraio 2014

Articolo 1

(Gli standard minimi per l'offerta formativa pubblica)

Vengono stabiliti i seguenti standard minimi ai sensi della [Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12](#), "Ordinamento dell'apprendistato", articolo 19, comma 3:

1. La dimensione della formazione pubblica obbligatoria

Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/obbligata ad esonerare gli apprendisti/le apprendiste dal lavoro per 40 ore annue ai fini dell'offerta formativa pubblica, a partire dal primo anno d'apprendistato e per un massimo di 3 anni d'apprendistato. Per gli apprendisti con diploma universitario o in possesso di un altro titolo di studio post-secondario, l'obbligo è ridotto a 20 ore per anno d'apprendistato. Le ore previste per il 3° anno d'apprendistato possono essere assolte anche durante il 1° o 2° anno d'apprendistato. Lo scopo di queste 40 ore di formazione è l'acquisizione da parte dell'apprendista di competenze di base e trasversali.

2. Le competenze di base e trasversali

Per la formazione di base e trasversale si può scegliere tra i seguenti o simili settori:

- lingue locali e lingue straniere
- diritto del lavoro con particolare riguardo al contratto d'apprendistato
- sicurezza sul lavoro
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
- comunicazione
- time management, selfmanagement, gestione delle competenze (p.e.assessment, bilancio delle competenze)
- organizzazione del lavoro ed aziendale, project management
- economia aziendale, gestione aziendale e diritto
- matematica, scienze naturali e tecnica
- storia ed educazione civica

3. L'attuazione della formazione

La formazione si articola nella frequenza di un specifico corso obbligatorio e nella frequenza di corsi che possono essere scelti liberamente nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 2 (ambito di scelta obbligata).

Il 50 per cento della formazione di base e trasversale può essere eseguita all'interno dell'azienda.

4. Il corso obbligatorio

- Durante il primo anno d'apprendistato ogni apprendista è tenuto/tenuta ad assolvere un corso obbligatorio della durata di 8 ore.
- Il corso obbligatorio viene organizzato dalle scuole professionali provinciali ed è gratuito. La frequenza è obbligatoria.
- L'Ufficio apprendistato e maestro artigiano informa il datore/la datrice di lavoro sul luogo e la data dei corsi. Il datore/la datrice di lavoro deve iscrivere l'apprendista al corso obbligatorio entro il termine previsto. La lingua (tedesco o italiano) e il luogo del corso sono a scelta libera.

Argomenti	Obiettivi
	L'apprendista

Basi di diritto del lavoro	<p>- possiede nozioni fondamentali in relazione ai seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratto collettivo, • inizio del rapporto di lavoro (denuncia, contratto di lavoro, periodo di prova, ...), • disciplina dell'orario di lavoro, • norme disciplinari, • assenze e sospensione del rapporto di lavoro (ferie, esoneri, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, cassa integrazione, ...), • risoluzione del rapporto di lavoro.
Il mio contratto d'apprendistato	<ul style="list-style-type: none"> • conosce il tipo di contratto "apprendistato professionalizzante" e il proprio contratto d'apprendistato, • è consapevole dei suoi diritti e doveri da apprendista.
La mia busta paga	<ul style="list-style-type: none"> • è in grado di leggere e interpretare la sua busta paga, • identifica le voci relative ai contributi previdenziali e sociali, alle imposte e assicurazioni, riportate sulla busta paga.
Pensione e pensione integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • possiede nozioni fondamentali riguardo le disposizioni italiane in materia di pensioni attualmente in vigore e per lui valide, • conosce le opportunità d'adesione ad una forma di pensione integrativa e il funzionamento del sistema di pensione integrativa in Italia e nella Regione Trentino – Alto Adige.

5. La formazione in ambito di scelta obbligata

Oltre al corso obbligatorio il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a garantire le restanti ore di formazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nel quadro della seguente offerta:

1. offerta di formazione continua delle scuole professionali provinciali (esente da tassa d'iscrizione),
2. offerte degli enti bilaterali,
3. offerte di altre organizzazioni, le cui finalità statutarie comprendono "formazione e aggiornamento",
4. formazione espletata all'interno dell'azienda nei limiti di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le forme ammissibili di formazione

Sono ammissibili le seguenti forme di formazione:

- corsi e seminari
- e-learning.

7. Documentazione della formazione di base e trasversale

Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/a a documentare la formazione di base e trasversale, a firmare la relativa documentazione e a farla firmare all'apprendista ed a conservarla. Gli attestati di frequenza a corsi e seminari devono essere allegati alla documentazione.

Articolo 2 (Piano formativo individuale)

In attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo Stato Regioni, „Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99", del 20 febbraio 2014 il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e pertanto non è obbligatorio per la formazione di base e trasversale ai sensi dell'articolo 1 della presente delibera.

Articolo 3

(Applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014)

Gli articoli 1 e 3 dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, „Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”, non trovano attuazione in applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo citato.

Articolo 4

(Disposizione transitoria)

Apprendisti con contratto professionalizzante che è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione e che non hanno ancora frequentato il corso obbligatorio della formazione pubblica obbligatoria, frequentano il corso obbligatorio di 8 ore ai sensi dell'articolo 1, comma 4.